



STATUTO della Fondazione

"I Care: difesa dei diritti e cultura dei valori-ETS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, la Fondazione denominata

"I Care: difesa dei diritti e cultura dei valori- ETS", da ora in avanti denominata "Fondazione", con sede legale nel Comune di Fucecchio e con durata illimitata.

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della tutela dei diritti civili.

La fondazione, pertanto, tende alla valorizzazione della cultura della libertà e dell'uguaglianza, dell'equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale e della pace.

A tal fine, la Fondazione organizza e cura attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, volte a:

- tutelare tutti i diritti umani, di tutti gli uomini e le donne;
- promuovere lo sviluppo umano sostenibile, nel rispetto dell'ambiente, e ad una società interetnica e interculturale;
- sostenere il riconoscimento della diversità come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, di religione e di cultura;
- coinvolgere tutti gli uomini al fine di superare ogni forma di disuguaglianza sociale;

La Fondazione può gestire su incarico di enti o società o in proprio l'organizzazione di convegni, conferenze od ogni attività volta al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

La Fondazione può assumere la gestione diretta di centri interculturali, anche mediante convezioni con i soggetti pubblici o privati che ne abbiano la disponibilità.

La Fondazione può compiere tutti gli atti e i negozi e prendere tutti i provvedimenti volti al raggiungimento dei fini statutari, compresi finanziamenti ed anticipazioni bancarie.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quella di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri scopi, la fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

Tali attività rientrano, principalmente, nelle categorie delle attività di interesse generale indicate alle lettere di cui all'art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore:

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

V) (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata)

W) (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco).

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro quale risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni mobili o immobili acquistati dalla Fondazione a qualunque titolo;

- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi.

Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 4

(Finanziamento delle attività)

Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:

- i redditi del patrimonio di cui sopra;
- i contributi comunitari, statali, regionali e di altri enti locali, nonché tutti i proventi afferenti dalle attività proprie;
- ogni eventuale altro contributo o provento da parte di enti pubblici e di privati.

La Fondazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, anche da fonti diverse, quali: donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 5

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio preventivo dell'anno in corso deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

ART. 6

(Vincolo di bilancio)

Il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.

Gli organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere né autorizzare impegni di spesa eccedenti le dispo-

nibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente.

Eventuali disavanzi, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Anche ai fini di cui al precedente art. 3, è fatto espresso divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7

(Programmazione delle attività)

La Fondazione definisce i propri programmi di attività e i relativi bilanci di previsione, attraverso gli organi e nei modi previsti dallo Statuto, o da regolamenti o procedure appositamente determinati.

ART. 8

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'organo di controllo.

ART. 9

(Consiglio della Fondazione)

Il Consiglio della Fondazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di trenta consiglieri, che vengono nominati dai fondatori o, in caso di impossibilità degli stessi, dal Consiglio di Fondazione uscente, e dura in carica cinque anni. Qualora un consigliere cessi la carica per qualsiasi motivo, il sostituto è nominato con le stesse modalità del componente sostituito e rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Il sostituto dovrà essere nominato entro un mese dalla cessazione della carica del consigliere uscente.



ART. 10

(Competenze del Consiglio della Fondazione)

Il Consiglio della Fondazione ha le seguenti competenze inde-rogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione le-gale dei conti;
- approva i programmi annuali e pluriennali delle attività e i relativi impegni economici e finanziari;
- approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventi-vo;
- delibera sulla responsabilità del Presidente e dei com-ponenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di re-sponsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei consiglieri;
- delibera sulla nomina del nuovo Consiglio di Fondazione, in caso di impossibilità della nomina da parte dei fon-datori;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti e gli ordinamenti con-nessi all'attività della Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competen-za.

Nel Consiglio della Fondazione hanno diritto di voto tutti i consiglieri regolarmente nominati.

Ciascun consigliere ha diritto a un voto.

ART. 11

(Funzionamento del Consiglio della Fondazione)

Il Consiglio della Fondazione viene convocato dal Presidente almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato per la riu-nione, oppure, se vi è urgenza, almeno tre giorni liberi pri-ma. La convocazione ha luogo ogni volta che il Presidente la consideri necessario e comunque dieci giorni liberi da quando ne abbia ricevuta motivata richiesta scritta almeno da cinque consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o dal Sindaco Unico.

In ogni caso il Consiglio della Fondazione viene convocato almeno tre volte l'anno. Il Consiglio della Fondazione è pre-sieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglie-

ri presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei consiglieri in carica, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei consiglieri in carica.

I consiglieri che, salvo gravi e giustificati motivi, non partecipino per cinque volte consecutive alle riunioni del Consiglio della Fondazione, decadono automaticamente dalla carica. In tal caso, la sostituzione del membro avverrà in conformità dell'art. 9.

ART. 12

(Il Comitato direttivo)

Il Comitato direttivo è l'organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Consiglio al quale risponde direttamente.

Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri e resta in carica tre anni.

Il Comitato Direttivo viene convocato ogni volta che il Presidente lo consideri necessario o entro dieci giorni liberi da quando ne abbia ricevuto motivata richiesta scritta da almeno tre componenti o dal Presidente del Collegio dei Revisori o dal Sindaco Unico e comunque almeno quattro volte l'anno. Le convocazioni vengono inviate almeno cinque giorni liberi prima della data fissata, salvo casi di particolare urgenza nei quali la convocazione avviene con preavviso di almeno due giorni.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo, che salvo gravi e giustificati motivi, non partecipino per quattro volte consecutive alle riunioni decadono automaticamente dalla carica. Le sostituzioni sono di competenza del medesimo organo che hanno nominato il componente decaduto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche dei consiglieri: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non sono contemporaneamente eleggibili nell'organo di amministrazione consiglieri legati da rapporti di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico na-

zionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Consiglio o di altri organi della Fondazione.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente
- b) redige e approva annualmente la proposta di bilancio consuntivo e preventivo;
- c) approva eventuali assestamenti da apportare al bilancio nel corso dell'esercizio;
- d) predispone e approva i regolamenti e gli ordinamenti connessi all'attività della Fondazione;
- e) stabilisce i criteri di stipula delle convenzioni con terzi, pubblici o privati, stipulate per la gestione delle attività;
- f) delibera in ordine all'assunzione e al trattamento economico e normativo del personale dipendente e dei collaboratori;
- g) adotta le proposte di modifiche statutarie riguardanti soltanto la struttura organizzativa - non lo scopo della stessa - da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio della Fondazione.

ART. 13 (Presidenza)

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Comitato direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi da parte della maggioranza del consiglio di amministrazione della Fondazione appositamente convocata.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca il Consiglio per la nomina del nuovo comitato direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 14

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio della Fondazione ed è composto da uno o più membri fino ad un massimo di tre, di cui uno viene nominato quale presidente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo si riunisce almeno due volte l'anno. Il sindaco revisore che, salvo gravi e giustificati motivi, non partecipi per due volte consecutive alle riunioni, può essere dichiarato decaduto con delibera dell'Organo.

I componenti dell'Organo partecipano a titolo consultivo alle sedute del Consiglio e del Comitato direttivo.

ART. 15

(Libri)

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

I Consiglieri hanno diritto di esaminare i suddetti libri,

previa richiesta scritta al Presidente, che provvede entro 15 giorni liberi.



ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Fondazione.

ART. 17
(Lavoratori)

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei consiglieri.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri consiglieri.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi statutari, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Sordi Paolo

ROBERTO ROSSELLI notaio